C O M U N E
D I T E R N I

DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – EDILIZIA PRIVATA

U.O. PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E GESTIONE URBANISTICA

03-OP-105

VARIANTE PARZIALE ALLE NTA DEL PRG
PARTE OPERATIVA
Art. 89, UMI 2 Comparto FD2(5) - Zona Borgo Bovio

Adozione:		Approvazione:
Delibera di C.C. n. 281 del 07.10.2019		Delibera di C.C. n. 41 del 26.02.2020

RELAZIONE MOTIVATA	DATA: Giugno 2019

DIRIGENTE	PROGETTISTI	COLLABORATORI
DOTT. MARCO FATTORE	ARCH. CINZIA MATTOLI	ARCH. STEFANO BALDIERI

Valutazione Ambientale Strategica – Adempimenti DGR 233/2018

Relazione motivata ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, L.R. 12/2010

Premesso che con D.D. n. 14150 del 21/12/2018 la Regione stabiliva la non assoggettabilità a VAS della Variante al PRG parte Strutturale ed Operativa denominata "Variante a contenuto complesso". Tra gli elaborati della suddetta variante è compreso lo Stralcio delle norme tecniche del PRG parte operativa.

Considerato che occorre adottare una variante parziale all'art. 89 delle predette norme aggiungendo delle prescrizioni particolari per un subcomparto all'interno del comparto generale in fase di completamento.

Valutato che la modifica alle NTA rispetto alle previsioni del vigente PRG mantengono inalterati i parametri relativi alle quantità edificabili ed anche al consumo di suolo.

Ritenuto che la presente variante parziale non comporta alcuna modifica né dal punto di vista del bilancio ambientale né del carico urbanistico.

Verificato che non ricorre nessuno dei casi elencati nell'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs 152/2006 che detta i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 12

SI ATTESTA

Che la modifica alle NTA del PRG parte operativa e segnatamente l'aggiunta al punto 9.2), c. 5.5 dell'art. 89 *Zone FD per attività commerciali o miste (FD2 e FD2(n.))*, non costituisce alcuna modifica rilevante ai parametri urbanistici rispetto a quanto approvato nel PRG vigente.

Per gli stessi motivi, di conseguenza, la variante in oggetto non può comportare nessun impatto significativo inteso sia globalmente nella sua complessità che riguardo alle singole componenti quali suolo, aria, acqua, rumore, salute umana, paesaggio, beni culturali.

Pertanto, poiché la presente variante non comporta impatti significativi sull'ambiente in precedenza non considerati ed essendo promossa ai sensi dell'art. 32, comma 5 della L.R. 1/2015, relativa ad una aggiunta prescrittiva ad un comma dell'art. 89 delle NTA, si ritiene che la stessa possa essere sottoposta a verifica di assoggettabilità semplificata ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 12/2010, in conformità a quanto previsto nella DGR 233/2018.

Il Dirigente
Dott. Marco Fattore